

Pubblicato il 14/11/2022

N. 14856/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10443/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10443 del 2021, proposto da Cosimo Turrisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Simona Morandini, Giuseppe Paolillo, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto n. 173327.30-06-2021-U di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010), nonché dell'allegata graduatoria; dell'atto n. 198385.22-07-2021-U di approvazione della rettifica***

*della graduatoria di merito e dell'allegata graduatoria rettificata; dei punteggi attribuiti al dott. Turrisi e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli; del verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli;*

dell'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2019 di tutti gli altri atti della procedura concorsuale pregiudizievole per gli interessi del ricorrente della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2022 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente – dipendente dell'Agenzia delle Entrate sin dal 28.12.1999, con qualifica di funzionario – ha gravato gli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio svolta dalla medesima Amministrazione per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui al Bando di concorso n. 146687 del 29.10.2010.
2. Tale Bando, come già noto al Tribunale, è stato oggetto di un complesso contenzioso su ricorso di Dirpubblica, per essere stata inizialmente prevista la possibilità di valorizzare, tra i titoli valutabili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia non titolari di qualifica dirigenziale,

ai sensi dell'art. 24 del regolamento di amministrazione (elevato a norma di legge, nelle more del predetto contenzioso, dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16/2012).

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 (con cui è stata affermata l'illegittimità costituzionale della norma ora citata per violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost., per aver contribuito al protrarsi nel tempo di un'assegnazione temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica), il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4641/2015, respingendo il gravame dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 7636/2011 di questo Tribunale, ha confermato l'illegittimità del Bando di concorso (in particolare, degli articoli 7 e 8) nella parte in cui, in sostanza, comprendeva o non escludeva la possibilità di valorizzare, nell'ambito dei titoli di servizio valutabili e del percorso formativo e professionale dei candidati, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi delle norme ricordate.

3. In esito al descritto contenzioso, la procedura selettiva ha ripreso il suo corso e, in data 10.02.2016 (come da verbale n. 2, oggetto di gravame), la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del Bando, per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all'esame dei candidati.

Il ricorrente ha conseguito il punteggio di 1,49 su 100 nella valutazione dei titoli e quello di 71,60 su 100 nel colloquio orale; egli si è dunque collocato nella posizione – non utile ai fini del conseguimento della qualifica dirigenziale – n. 196 della graduatoria finale di merito (anche a seguito delle intervenute rettifiche), con un punteggio totale di 73,09.

4. Avverso tale esito e gli atti presupposti il ricorrente si è rivolto al Tribunale, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sulla base delle due seguenti censure:

- 1. *VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.* Sotto questo profilo, il ricorrente ha lamentato che la Commissione avrebbe, in sostanza, minimizzato il peso dei titoli nella valutazione dei candidati, in violazione del Bando di concorso, rendendo nella pratica impossibile raggiungere il punteggio massimo per titoli ivi stabilito e così finendo per trasformare una procedura caratterizzata dalla paritaria rilevanza dei titoli e della prova orale in una procedura il cui esito è dipeso quasi esclusivamente dalla prova orale. A sostegno di quanto esposto, il ricorrente ha riportato molteplici esempi su come, in applicazione dei criteri stabiliti dalla Commissione per il calcolo del punteggio dei titoli valutabili, non sarebbe stato possibile ottenere il punteggio massimo stabilito neanche con un *curriculum* eccezionale.

- 2. *VIOLAZIONE DEL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE.* Fermo il primo motivo, il ricorrente ha comunque denunciato l'erroneità della valutazione ricevuta per i titoli presentati, in sostanza per aver l'Amministrazione interpretato in maniera eccessivamente restrittiva il requisito dell'attinenza alle materie di interesse per la selezione (e, conseguentemente, per aver attribuito un punteggio in tesi non corretto ai titoli presentati dal ricorrente con riguardo al conseguito master universitario di II livello in "Economia e diritto dell'Unione Europea" e ad un corso di formazione in "Economia e gestione dell'impresa").

4.1. Il ricorso è stato notificato anche a due controinteressati utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, che non si sono costituiti in giudizio.

5. Agenzia delle Entrate si è costituita in data 3.11.2021 e ha resistito con memoria, richiamando la consolidata giurisprudenza sui limiti del sindacato giurisdizionale a fronte dell'esercizio di discrezionalità tecnica da parte, specificamente, delle Commissioni esaminatrici nei concorsi.

6. Con ordinanza n. 6642 del 24.11.2021 è stata respinta l'istanza cautelare, difettando il requisito del *periculum in mora*.

7. Con successiva ordinanza presidenziale n. 2413 del 7.04.2022 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, cui il ricorrente ha provveduto nei termini indicati.

8. Alla pubblica udienza del 4.10.2022, sentite le parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Preliminarmente occorre precisare che l'istante ha formulato una domanda soltanto parzialmente caducatoria degli esiti della sequenza procedimentale di cui si discute, in quanto ha chiesto al Tribunale di annullare tali esiti limitatamente alla valutazione dei titoli dei candidati, “*in modo da restituire a questo elemento di valutazione una dignità paritaria a quella della prova orale*”, fermi gli esiti della prova orale sostenuta da tutti i candidati.

Ciò chiarito, in punto di interesse a ricorrere ritiene il Collegio che possa considerarsi soddisfatta la cosiddetta prova di resistenza, in quanto – proprio per il peculiare atteggiarsi dell'azione amministrativa di fissazione dei punteggi per titoli e di conseguente valutazione degli stessi (che ha determinato, in sostanza, la generalizzata “contrazione” di tali punteggi, come è stato puntualmente censurato sotto il primo motivo di ricorso) – nella graduatoria finale di merito della procedura (come indicato dal ricorrente e non contestato) vi sono candidati che, pur non avendo presentato titoli valutabili e avendo, di conseguenza, conseguito al riguardo un punteggio pari a 0 (zero), si trovano in posizione utile e peggiore, di appena circa due punti, rispetto al ricorrente, che invece ha presentato alcuni titoli valutabili.

Quanto sopra comporta che ove, in accoglimento del ricorso, il punteggio da attribuirsi ai titoli valutabili, già individuati dalla Commissione, fosse rideterminato in maniera diversa e, in pratica, più elevata, il ricorrente potrebbe certamente conseguire la posizione di vincitore cui aspira; ne consegue che la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa manifesta la sua concretezza ed è dunque positiva, posto che l'annullamento degli atti gravati risulterebbe idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità (in tema, fra le molteplici più recenti, Consiglio di Stato sez. VI, 25/02/2022, n.1350, T.A.R. Lazio - Roma sez. III, 04/02/2022, n.1305).

10. Fermo quanto premesso, nel merito il ricorso deve essere accolto, per l'assorbente fondatezza della prima censura sopra riportata, ritenendo il Collegio che – come correttamente denunciato – l'attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla Commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso, siano state compiute in violazione delle regole fissate dal Bando di concorso e che inoltre le stesse, pur nella doverosa considerazione della discrezionalità tecnica che tipicamente contraddistingue l'operato delle commissioni di concorso, risultino manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa.

10.1. Ed invero, sotto il primo profilo deve innanzitutto ricordarsi che il concorso pubblico di cui si discute si doveva svolgere (come da *incipit* del relativo Bando) “*mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio*” e che la stessa *lex specialis* attribuiva, perlomeno tendenzialmente, pari rilevanza alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati ed alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio.

In particolare, infatti, nel Bando era stabilito – sia per la valutazione dei titoli (art. 7), che per la valutazione del colloquio (art. 8) – che “*la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100*”; inoltre, e soprattutto, nel Bando era altresì stabilito

che la votazione finale era conseguentemente espressa “*in duecentesimi*” e determinata dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova orale (art. 10).

In altre parole, dunque, con l’approvazione di un Bando siffatto l’Amministrazione aveva chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell’art. 7 del Bando, quali i titoli di accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall’altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell’ambito della prova orale).

Ciò risulta, peraltro, pienamente confermato anche dalla previsione di una specifica sottocategoria tra i titoli valutabili (indicata alla lettera f) dell’articolo 7), dedicata ad una formula riassuntiva, distinta dagli altri singoli titoli e concernente un omnicomprensivo “*Giudizio globale sul profilo culturale e professionale*” dei candidati, da valorizzarsi, come voce a se stante, meritevole di apposita valutazione, con fino ad un massimo di 15 punti su 100.

Analogamente, anche le modalità indicate dal Bando per lo svolgimento della prova orale depongono nel senso qui indicato: invero, la *lex specialis* prevedeva che, durante il colloquio, ai candidati fosse richiesto di esporre il proprio percorso formativo e professionale (vale a dire quello oggetto della valutazione per titoli), appunto al fine di accertare le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, per valutare l’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali (cfr. art. 8, comma 3, secondo cui “*La prova è articolata in due fasi. La prima fase consiste nell’esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere*

*sulle seguenti materie: a) diritto tributario; b) scienza delle finanze; c) diritto amministrativo; d) organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro; e) amministrazione delle risorse materiali; f) pianificazione e controllo di gestione; g) ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Entrate.”).*

Il che conferma, nuovamente, la volontà dell’Amministrazione di selezionare i candidati anche in virtù del percorso formativo e professionale svolto e, quindi, il perlomeno tendenziale equilibrio nel rilievo dei due profili valutativi indicati dal Bando, come due distinti – ma insuperabilmente connessi – aspetti del bagaglio personale e professionale dei candidati, ai quali infatti, come detto, era assegnato identico peso in termini di punteggio complessivo, rilevante per la valutazione finale.

10.2. Nonostante quanto come sopra chiaramente disposto, il Collegio rileva che la Commissione esaminatrice, allorquando si è riunita al fine di stabilire i criteri di valutazione dei titoli e, in particolare, di individuare il punteggio da attribuire alle singole voci valutabili nell’ambito delle sottocategorie di cui all’art. 7 del Bando e del punteggio massimo ivi indicato, ha operato in sostanziale difformità dalle chiare indicazioni ivi contenute, così pervenendo, nella pratica, a tradire le disposizioni sopra riassunte e le finalità descritte.

Ed invero, sul punto preliminarmente va ricordato che la *lex specialis* aveva, da un lato, già individuato le cinque categorie di titoli valutabili e, dall’altro lato, stabilito per ciascuna di esse il punteggio massimo attribuibile, sulla base di un sistema in cui il peso ponderato delle cinque categorie era sensibilmente diverso (per esempio per dare maggiore rilievo agli incarichi di servizio rispetto alle pubblicazioni), fermo restando che la somma dei cinque punteggi massimi era comunque pari a 100, nel rispetto del peso (aritmetico) che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto avere, come detto, rispetto alla prova orale, per la valutazione complessiva del candidato, da esprimersi, appunto, in duecentesimi (in particolare, infatti, nell’art. 7 era previsto che “*La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell’ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) Titoli accademici e*

*di studio: fino a 20 punti; b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati: fino a 30 punti; c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 10 punti; e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia: fino a 15 punti; f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti.”).*

Tuttavia, come si legge nel verbale n. 2 del 10.02.2016, la Commissione esaminatrice, dopo aver individuato (sulla base di criteri di attinenza e pertinenza, di rilevanza e di unicità) le singole esperienze formative e professionali valutabili nell'ambito di ciascuna sottocategoria di titoli, ne ha talmente *diluito* il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche *soltanto significativo* rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale.

Al riguardo è infatti sufficiente constatare che, come indicato dal ricorrente, il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando – per contro – richiedeva di esprimere “*in duecentesimi*”, ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio).

Ciò è derivato, come spiegato, da una *contrazione* dei vari punteggi stabiliti dalla Commissione: infatti, per esempio, nell'ambito della voce b) dell'art. 7, relativa ai soli *Titoli di servizio* (incarichi di direzione e gestione degli uffici, incarichi di

consulenza ovvero di studio e di ricerca), per cui il Bando stabiliva il punteggio massimo di 30 (vale a dire il più rilevante in termini ponderati), la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni titolo il punteggio di appena “0,5 per anno” di incarico; pertanto, per conseguire il punteggio massimo indicato dal Bando, o anche soltanto per avvicinarsi, un candidato avrebbe paradossalmente dovuto svolgere circa 50 anni di incarichi di servizio.

Analogamente, nell’ambito della sottocategoria d), relativa alle *Pubblicazioni scientifiche ed accademiche* (necessariamente riguardanti, come stabilito dalla Commissione, materie attinenti all’ambito tributario e alle attività istituzionali dell’Agenzia), per cui nel Bando era previsto un punteggio massimo di 10 punti, la Commissione ha indicato il punteggio di “0,6” per ciascun “*Libro*” pubblicato dal candidato come “*Autore*” e quello di “0,05” per ciascun “*articolo*” pubblicato sulle “*riviste di settore*”: ciò significa, in altri termini, che se pure si fosse verificata l’ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 10 monografie e 50 articoli, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto.

10.3. Quanto sopra, a giudizio del Collegio, contrasta con la lettera e con lo spirito della *lex specialis*, poiché proprio la previsione di un punteggio “massimo”, inserito nell’ambito di un sistema di peso ponderato delle cinque sottocategorie dei titoli, manifestava, per contro, in maniera esplicita, la volontà dell’Amministrazione di valorizzare adeguatamente il percorso formativo e professionale dei candidati, garantendo, al contempo, la corretta ripartizione del punteggio fra le cinque voci di titoli valutabili, che lo stesso Bando aveva già predeterminato ed imposto.

Peraltro, a fronte della descritta individuazione del punteggio indicato dal Bando per la valutazione dei titoli dei candidati, ritiene altresì il Collegio che la violazione delle regole si percepisca con ancora maggiore chiarezza avendo riguardo al fatto che, rispetto ai 100 punti parimenti assegnati alla valutazione della prova orale, la

stessa *lex specialis* indicava la votazione minima di 70/100 per il superamento della prova stessa.

Invero, per quanto certamente non fosse prevista una valutazione minima dei titoli presentati dai candidati (a valere, ad esempio, quale requisito di accesso), vista l'identica ripartizione del punteggio operata dal Bando per la valutazione dei titoli e della prova orale, l'indicazione del punteggio minimo di 70/100 per la prova orale, nel sistema della *lex specialis*, costituiva quantomeno un parametro di riferimento, pure soltanto indicativo, per il corretto "sfruttamento" del *range* di punteggio messo a disposizione dal Bando per valorizzare anche il percorso formativo e professionale dei candidati ai fini della selezione (d'altro canto, opinando diversamente, non vi sarebbe stata ragione di esprimere il voto finale in duecentesimi).

Per contro, l'attribuzione dei punteggi come sopra operata dalla Commissione ha determinato (come indicato nel ricorso e non contestato) una media di punteggio per titoli di 1,11. Di conseguenza, la selezione dei candidati, in concreto, si è svolta sulla valutazione conseguita nel colloquio orale; tant'è che, effettivamente, nessun candidato ha superato la soglia dei 100 punti sui 200 a disposizione (il che significa che la valutazione selettiva richiesta dal Bando è stata, in sostanza, dimezzata).

In questo stesso senso, peraltro, in un giudizio del tutto analogo si è pronunciato (sebbene soltanto in fase cautelare) anche il Giudice di appello, che – nell'accogliere l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito – ha rilevato che "*inducono ad una favorevole previsione sull'esito del ricorso ex art. 55, comma 9, cod. proc. amm. le censure con cui l'appellante deduce essere stati eccessivamente appiattiti i punteggi per titoli a favore del colloquio orale;*" (Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 488/2022).

10.4. Infine, va precisato che certamente il Collegio non dubita della discrezionalità che caratterizza l'operato delle Commissioni di concorso, ampiamente ricordata dalla difesa erariale, che in quest'ottica ha altresì affermato che "*la Commissione ha inteso attribuire un peso maggiore al colloquio orale (e soprattutto alla seconda fase dello stesso,*

*ossia quella tecnica) attribuendovi un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello della valutazione dei titoli”, affermando che si tratterebbe di una “scelta insindacabile da parte dei candidati e anche dallo stesso TAR”. Ciò perché, ancora secondo la difesa dell’Amministrazione, sarebbe “rispondente a logica che per il superamento di un concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate, la condicio sine qua non per un’utile collocazione in graduatoria è proprio la conoscenza approfondita delle materie oggetto della prova stessa, ossia le materie tecniche – diritto tributario in primis – dalle quali si evince la competenza del candidato a operare in qualità di dirigente degli uffici facenti parte di un’Amministrazione nevralgica e peculiare come quella preposta alla lotta all’evasione fiscale”. (pag. 6 della memoria difensiva).*

A parere del Collegio, tuttavia, il punto è che la discrezionalità della Commissione incontrava, innanzitutto, il limite delle previsioni della *lex specialis*, che non potevano essere disattese e che, come sopra ricordato, avevano delineato una procedura selettiva per titoli e colloquio, con eguale ripartizione del peso del relativo punteggio sulla valutazione complessiva finale; inoltre, come pure ricordato, la stessa *lex specialis* aveva attribuito un peso al percorso formativo e professionale dei candidati anche, e proprio, nell’ambito della prova orale, la cui prima parte era – appunto – dedicata a valutare, sulla base del percorso compiuto dal candidato, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Peraltro, va altresì notato che – in realtà – l’ampia discrezionalità tecnica da attribuirsi ad una Commissione di concorso può, logicamente, riguardare il momento valutativo ad essa esclusivamente affidato; per contro, la prodromica attività di fissazione dei punteggi intermedi, pur essendo, a sua volta, espressione di una scelta discrezionale, è delineata da margini ben più contenuti, sia perché deve svolgersi nell’ambito dei criteri-guida indicati dalla *lex specialis* (nella specie violati), sia perché ha una finalità diversa e strumentale rispetto alla valutazione, di cui serve

ad assicurare il buon funzionamento, secondo i principi scolpiti nell'art. 97 della Costituzione.

In quest'ottica, pertanto, le descritte scelte della Commissione di concorso di *contrarre* così significativamente i punteggi delle singole voci non riescono a trovare una giustificazione logico-razionale rispetto alle esigenze concorsuali, anche alla luce della comune esperienza per procedure di tal genere.

Per esempio, la *contrazione* dei punteggi non deriva neanche dall'esigenza di salvaguardare la valorizzazione per quelle specifiche voci di titoli suscettibili di ripetizione: difatti, come visto, pure a fronte di ipotesi obiettivamente eccezionali rispetto alla comune esperienza (quali sono quelle del candidato che abbia pubblicato 10 monografie o svolto 50 anni di incarichi), la valutazione effettuata in virtù dei criteri stabiliti dalla Commissione sarebbe comunque rimasta al di sotto del tetto indicato dal Bando, che avrebbe dovuto invece costituire un tendenziale parametro di riferimento.

Peraltro, in questa stessa ottica, e a maggior ragione, le scelte della Commissione divergono dall'invece necessario canone di razionalità operativa laddove stabiliscono un punteggio estremamente contratto anche per quelle voci di titoli che – notoriamente e tipicamente – sono insuscettibili di ripetizione: è il caso dei *Titoli accademici e di studio*, sottocategoria a), per cui il Bando indicava fino ad un massimo di 20 punti, nell'ambito dei quali, ad esempio, è stato fissato dalla Commissione per “*dottorato di ricerca*” o per “*diploma di laurea o laurea magistrale/ specialistica oltre la prima*” (titolo, quest'ultimo, non solo tendenzialmente unico, ma invero anche poco frequente) il punteggio di “1” su 20; ovvero è il caso del titolo per “*Master universitario di II livello*”, valorizzato “0,75” su 20.

Di conseguenza, quand'anche un candidato avesse conseguito due lauree, un dottorato di ricerca e finanche un paio di master universitari di II° livello, per la

categoria dei *Titoli accademici e di studio* lo stesso avrebbe ottenuto un punteggio pari soltanto a 3,50 su 20.

In questo senso sono dunque condivisibili le doglianze dirette a denunciare, oltre alla violazione delle regole della *lex specialis*, anche il difetto di ragionevolezza dell'*agere* amministrativo, che – sebbene certamente caratterizzato da discrezionalità tecnica – per quanto detto risulta effettivamente censurabile anche sotto il profilo della logicità e dell'aderenza ai dati di fatto risultanti da nozioni di comune esperienza, così traducendosi, in sostanza, in una decisione manifestamente arbitraria, perciò sindacabile (fra le molteplici più recenti, Consiglio di Stato sez. II, 22/07/2022, n.6456, sez. VI, 03/06/2022, n.4522, sez. VI, 03/02/2022, n.757, sez. IV, 01/03/2022, n. 1445, sez. VI, 04/09/2020, n.5357).

11. Infine, la discrezionalità (in questo caso relativa alla fissazione dei criteri di valutazione e alla loro applicazione pratica) risulta invece correttamente esercitata e motivata – con conseguente reiezione del secondo motivo di ricorso – con riguardo alla valorizzazione di due titoli presentati dal ricorrente (master universitario di II livello in “Economia e diritto dell’Unione Europea” e corso di formazione in “Economia e gestione dell’impresa), che, seppur valutati, hanno condotto alla attribuzione di un punteggio ridotto, rispetto a quello possibile per il singolo titolo, in quanto ritenuti non attinenti rispetto all’attività istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Ed invero, sul punto il Collegio ritiene che la Commissione abbia sufficientemente chiarito, con argomentazioni che non risultano manifestamente arbitrarie o illogiche (ma che, anzi, individuano una comprensibile “soluzione selettiva”, stante la notoria molteplicità dei percorsi offerti sul mercato della formazione post universitaria), la prescelta interpretazione del criterio dell’attinenza alle attività istituzionali dell’Agenzia.

Nell'allegato al verbale n. 39 del 10.05.2016, infatti, nel rispondere ai quesiti posti dalle sottocommissioni di concorso, la Commissione ha puntualizzato (con argomenti valevoli anche nella fattispecie, sebbene riferiti, nell'occasione, a corsi diversi da quelli frequentati dal ricorrente) che *“in base alla norma generale della delibera di determinazione dei criteri (...), i titoli accademici e, in particolare, i master sono soggetti al requisito di valutazione dell'attinenza e pertinenza all'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. Pertinenza e attinenza devono risultare dall'impostazione complessiva del corso che porta al rilascio del master e non possono dedursi dalla presenza di una singola materia compresa nel relativo piano di studi (...),”* nonché che *“per affermarne l'attinenza è necessario che il master, nel suo insieme, sia indirizzato al settore tributario così da consentire una conoscenza specialistica delle attività istituzionali dell'Agenzia”* (cfr. punto 30 del verbale citato).

12. In conclusione, per quanto detto, il primo motivo di ricorso, relativo alla astratta e generale individuazione, da parte della Commissione, dei valori di punteggio per i singoli titoli valutabili nell'ambito della procedura, deve essere accolto, mentre va respinto il secondo motivo, relativo alla specifica valutazione di non attinenza all'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate di due titoli presentati dal ricorrente.

Per l'effetto, il Tribunale annulla gli esiti della procedura in epigrafe nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10.02.2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l'Amministrazione riterrà di adottare.

13. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Mariani**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO